

COMUNE DI MIANE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale in data 31.03.1995

Modificato con deliberazione n. 57 del Consiglio Comunale in data 28.12.1998

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di MIANE la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15/11/1993, 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA (beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non si rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupati.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Miane titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n.2 categorie, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 30.12.1994.
2. La nuova classificazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione saranno provvisoriamente considerate appartenenti all' ultima categoria.
4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento, ed al rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per la occupazione del suolo pubblico la superficie tassabile corrisponde a quella occupata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante e sottostante, non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della delimitazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della cassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale individua la fascia demografica di appartenenza del Comune. (Popolazione di riferimento: è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.)
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di cui la deliberazione di cui al comma 1 è stata adottata.
4. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore ove queste rientrino nei limiti previsti dal capo II del D.Lgs. 507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

ART. 9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad 1/3.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ART. 10 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 507/1993 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alle allegate misure giornaliere di tariffa e in relazione alle ore di occupazione:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 30%;
 - 2) oltre a 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni riduzione del 50%.
4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, conduttore di impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa..
5. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad 1\3.
6. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti su suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 2,3 e del presente articolo è ridotto 30%.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 2,3 sono ridotte al 50%.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 2,3, ridotta al 20%
10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art.46 del decreto legislativo 507/93; le tariffe di cui ai commi 2,3 e del presente articolo sono ridotte al 50%.

ART. 11 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e

tralicci di sostegno, cabine elettriche e telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione, di ciascuna strada, graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa, stabilita con la Deliberazione di cui all'art.5 comma 1 del presente regolamento.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadono nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura di L. 50.000 .
5. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art.47, comma 5, del decreto legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni.

ART. 12 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

La Giunta Comunale con propria deliberazione classifica le località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi secondo quanto disposto dai commi 1 e 7 dell'art.48 del D. Legisl. n.507/93.

ART. 13 – PASSI CARRABILI *Stralciato con Delibera n.57 del 28.12.1998*

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, sulla base esclusiva di elementi di carattere oggettivo, che risultano non utilizzabili e, che comunque , di fatto non siano utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa al 10%.

5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 30%.
6. Il Comune a seguito di richiesta scritta presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. In questo caso la tassa è ridotta al 10%.

ART. 14 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art.10 del presente regolamento, ridotte al 20%.

ART. 15 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Le esenzioni della tassa sono quelle previste dall'art.49 del Decreto Legisl. n.507 del 1993.
2. Sono esenti dall'imposta: passi carrabili assimilando, a tale categoria, i passi pedonali. (*Aggiunto con Delibera 57 del 28.12.1998*).

ART. 16 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. In tal caso: l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario saranno applicate le sanzioni previste.

ART. 17 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo e il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale all'Amministrazione Comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art.15 per le prescrizioni del caso.

ART. 18 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art.17 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - l'indirizzo con sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta.
2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo, ritenuti utili per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari accertamenti ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione Comunale se ritenuto opportuno, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate.
3. Le eventuali spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'amministrazione comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito

cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

2. Il deposito verrà svincolato all'atto della cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra eventuale autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse.

ART. 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni delle occupazioni temporanee, per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere luogo solo previo pagamento della relativa tassa.

ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà inoltre rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art.6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta in conseguenza dell'occupazione, al fine di ripristinare lo stato originario dell'area al termine dell'occupazione stessa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni non potranno essere rilasciate per un periodo superiore ai 10 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il ripristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se nel caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della polizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 – ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fatta salva la preferenza dei negozi che chiedono di esporre al loro esterno merci di vendita.

ART. 26 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività

ART. 27 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - uso improprio del diritto di occupazione;
 - le violazioni di norme di Legge e di regolamento in materia;
 - mancato pagamento della tassa.

ART. 28 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse
2. Nell’atto di revoca sarà anche determinato l’ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all’Amministrazione Comunale nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 50 del decreto legislativo 507/1993.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell’articolo 23 del presente Regolamento per le occupazioni permanenti che protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l’obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinano un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 6 del presente Regolamento.

ART. 30 – SANZIONI

1. Oltre alle violazioni delle norme di legge e del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 507/1993.

ART. 31 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l’affidamento in concessione del servizio si rinvia, per quanto applicabile a quanto previsto in materia dal regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, la nuova tariffaria prevista nel presente regolamento, entra in vigore dal 1 gennaio 1994.

ART. 33 – NORME ABROGATE

1. E' abrogato il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e previa successiva pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni.